

Circolare

**LA DIREZIONE DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE
NELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
AGLI ISPETTORI, ALLE MUNICIPALITÀ, AI PARROCHI
ED AI MAESTRI COMUNALI**

Il Consiglio Cantonale di Pubblica Educazione nell'ultima sua sessione avvenuta nelle due precesse settimane, occupatosi con vivo interessamento dell'esame di quanto riguarda le scuole elementari comunali, ha trovato non poco di consolante nel progresso che da qualche tempo in qua ha fatto e va facendo questa parte così importante dell'educazione popolare. Parecchi comuni hanno eretto, altri vanno erigendo di bei locali ove far istruire la gioventù; l'educazione delle fanciulle va ognora più prendendo estensione e regolarità; non pochi comuni hanno stabilito lodevoli onorarii pei maestri onde averne di meglio idonei; il canto popolare non è più una cosa strana per molte scuole; nè più un mero desiderio non sono per molte località le scuole serali e di ripetizione. Scemano anche i lamenti alzati negli anni scorsi contro la noncuranza de' Parrochi nell'adempiere un incombenne connaturale al loro ministero e comandato dalle patrie leggi di contribuire colle loro esortazioni affinchè genitori e tutori non defraudino la figliolanza del prezioso beneficio della scuola.

Questi e altri miglioramenti, lo zelo di un buon numero di Municipalità, di pubblici impiegati, e di privati ben pensanti, sono consolante indizio, che l'educazione della gioventù, per lo cui buon avviamento avemmo a lottare contro tante difficoltà, comincia a trasformarsi in abitudine e comincia ad essere un bisogno nella parte migliore del popolo. Onde giova sperare che quelle località, le cui scuole si trovano ancora in malo stato, stimulate dall'esempio delle più illuminate e zelanti, faranno ogni sforzo per escire dalla inonorata condizione; e laddove le cose sono a miglior passo, a buona ragione possiamo attendere che fatto il più si faccia il meno, e si facciano scomparire que' difetti che per avventura ancora s'interponessero ad impedire il migliore prosperamento e il vero scopo.

Al quale doppio fine, e di rimuovere la grama condizione di quelle, e di promuovere lo stato confortevole di queste, Noi, in sequela alle risoluzioni prese dal Consiglio Cantonale, non possiamo scansarci dal chiamare l'attenzione degli Ispettori, delle Municipalità, dei Parrochi e dei Maestri su quanto segue:

Che in alcuni comuni, sia per mal tollerato arbitrio dei maestri, sia piuttosto per colpa della Municipalità troppo tardiva nel provvedere alle cose scolastiche, la scuola soffre ritardo nell'apertura, o interruzione nella durata, o è infiacchita da arbitrarie soverchie vacanze o da dannevole elisione dell'orario stabilito; sicché la gioventù non viene in fatto a fruire della dovuta istruzione nemmeno pel tempo minimo contemplato dalla legge; oppure si accorda troppo facilmente e per troppo lungo tempo l'abbandono della scuola ai fanciulli obbligati; ovveranco nelle scuole miste poco si cura l'insegnamento dei lavori femminili, o non acconciamente si distribuiscono le classi e le ore.

Che allato a certe Municipalità indolenti nel curare l'adempimento delle leggi, ci ha ancora più d'un Parroco notato di indifferenza verso il bene del Popolo, indegna del suo ministero e dell'osservanza che deve alle patrie leggi.

Che si ammettono troppo facilmente maestri inetti, e questi si preferiscono a più abili, talvolta per capricciose prevenzioni locali o altri meno lodevoli motivi; o non si pensa ad aprire il concorso nel termine prescritto dalla legge; onde le necessitose nomine provvisorie.

Che allo zelo e ai coraggiosi sacrifici dei molti comuni fa strano contrasto l'avarizia o l'indolenza di altri sia nel provvedere adatti locali, sia nel fissare uno stipendio atto a procacciare migliori maestri.

Che si hanno de' maestri poco fedeli nello stendere le tabelle mensuali, trascurando di fare le rispettive note a tempo debito, e dimenticandole poscia o sostituendo l'arbitrio alla giustizia e alla coscienza.

Al duplice fine adunque innanzi menzionato, e in alle vigenti leggi;

Visto l'art. 4.° della legge 19 gennajo 1846 in forza del quale il Direttore della Pubblica Educazione è responsabile della esecuzione degli ordini e delle risoluzioni del Consiglio Cantonale di Pubblica Educazione, ci troviamo in dovere di ricordare ed ordinare, siccome ricordiamo ed ordiniamo :

1° L'Ispettore avrà cura, che il tempo stabilito pel corso scolastico abbia a mantenersi effettivamente ; e se l'apertura sia ritardata, o il corso interrotto; in tal caso il chiudimento abbia ad aver luogo più tardi, in proporzione. (Circolare 27 ottobre 1837, art. 9).

2° Non sarà tollerato che la scuola abbia ad esser resa illusoria col diminuire mediante vacanze arbitrarie il tempo destinato al beneficio dell'istruzione. — Il maestro terrà affisso in iscuola l'estratto del regolamento relativo alle vacanze; nel che si avrà sottocchi in ispecie la circolare citata, art. 11.

3° Gli Ispettori facciano intendere alle Municipalità, e queste ai reggitori delle famiglie, come la frequentazione della scuola pei fanciulli di 6-14 anni, non sia punto cosa di mero consiglio e beneplacito; ma essere un obbligo positivo stabilito da provvida legge, e del quale nè Ispettori nè Municipalità nè altri possono dispensare.

4° Laddove sono scuole miste si rammenta il dovere, che una donna di abilità e di buoni costumi abbia ad insegnarvi i lavori femminili più utili alle famiglie. Per la metà di dicembre gli Ispettori faranno alla Superiore Autorità rapporto speciale di quelle scuole che ne mancassero, e questa avviserà alle misure atte a procurare l'osservanza della **legge**. Per la distribuzione delle ore o almeno delle classi nelle scuole miste osserveranno lo spirito del regolamento 28 maggio 1832, art. 16, § 1 nonché della Circolare 27 ottobre 1837, art. 3.

5° L'Ispettore ajuterà le Municipalità e loro Delegazioni alla retta conoscenza dei regolamenti di Pubblica Educazione, e alle misure di rigore farà precedere i mezzi di persuasione e le esortazioni, conforme alle direzioni 3 novembre 1843, art. 15 e 16. Ma ove ciò non valga, non dimenticherà l'avvertimento dell'art. 17 e il decreto 5 novembre 1845. Ed ove si accorga che la Delegazione municipale è composta d'uomini troppo poco periti delle cose scolastiche, faccia por mente all'art. 2 dell'ora citato decreto, il quale per quelle buone ragioni che agevolmente si comprendono da chichessia e per massima adottata dal Gran Consiglio dispone, che « la Delegazione scolastica da stabilirsi in ogni comune dalla Municipalità, può essere presa » anche fuori del seno della Municipalità stessa » fra le persone del comune a ciò più idonee.

6° Rinnoviamo ai RR. Parrochi la raccomandazione colla quale già altre volte, e sia detto con lode dei più, con buon successo fu interessato il loro zelo, acciocché nelle feste di novembre in ispecie, e in seguito la prima domenica di ogni mese dell'anno scolastico non omettano di esortare i loro parrocchiani a promuovere la buona educazione della gioventù, e in ispecial modo di ammonire i capi di famiglia a procurare che i figliuoli e le figliuole frequentino regolarmente la scuola.

7° Nessun avviso di concorso potrà quindianzi essere pubblicato senza avere previamente ricevuto il visto dell'Ispettore, il quale non lo accorderà se non quando vi trovi le condizioni volute dalla legge.

8° Siccome poi accade non di rado di veder nascere garbugli nell'occasione di nomina di maestri, e ciò per difetto di regolarità, il quale pensiamo conseguire da

ignoranza o dimenticanza delle leggi; così quando all Ispettore venga presentato un avviso di concorso per la sua approvazione, non mancherà di ricordare alla rispettiva Municipalità o sua Delegazione la legge 9 **giugno** 1843 sulla nomina de' maestri, e in ispecie gli art. 12,13, 14, 15 e 16.

9° I maestri hanno l'obbligo di notare immediatamente sulle tabelle le assenze degli scolari senza previa annotazione sul fogliazzo; con che resta annullata la relativa avvertenza che sta in calce alla prima pagina delle tabelle medesime.

10° Gli Ispettori faranno rapporto speciale e manderanno alla Direzione di Pubblica Educazione l'elenco:

- a) delle scuole state in ritardo nell'apertura del regolare corso scolastico,
- b) di quelle mancanti dei lavori femminili prescritti,
- c) dei Parrochi avari delle pastorali raccomandazioni e delle visite,
- d) dei comuni aventi maestri provvisori,
- e) dei maestri che hanno introdotto il canto popolare,
- f) delle scuole di ripetizione pel sesso maschile (Circolare 4847, art. 45-49), della loro natura e condizione,
- g) dei locali scolastici nuovi eretti dopo il 1834,
- h) dei locali scolastici che si vanno erigendo.

Ordiniamo che la presente sia stampata e diramata d'ufficio agli Ispettori, alle Municipalità, ai Parrochi e ai Maestri comunali.

Signori Ispettori, lodevoli Municipalità, reverendi Parrochi; signori Maestri! Al vostro buon volere è commesso il compimento di un'opera la più preziosa della patria legislazione, l'educazione del Popolo, con sì fervorose cure dei Supremi Consigli, con sì ingenti sacrificj dello Stato avviata. Ravvivate il vostro zelo!

Lugano, 2 novembre 1846.

II DIRETTORE BELLA PUBBLICA EDUCAZIONE

GIUSEPPE CURTI.

GIORGIO BERNASCONI Segretario